

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “DRAGON iDruri peR IA Gestione dell'idrOgeNo” - AVVISO MiTe MISSIONE 2 - “RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA”, COMPONENTE 2 “ENERGIA RINNOVABILE, IDROGENO, RETE E MOBILITÀ SOSTENIBILE”, INVESTIMENTO 3.5 “RICERCA E SVILUPPO SULL’IDROGENO”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU

TRA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO, legalmente rappresentata dal Prof. Stefano GEUNA, Rettore, con sede legale Via Verdi 8, 10124, Codice Fiscale 80088230018, Partita IVA 02099550010, PEC: ateneo@pec.unito.it, e-mail: pnrr@unito.it, tel. 011.6702351, a ciò autorizzato in virtù del D.M. 671_18-07-2019

(di seguito indicata come “UNITO” o, indistintamente, come “Proponente”)

E

CNR - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, con sede in sede legale a Roma in Piazzale Aldo Moro n. 7 CAP 00185, codice fiscale n. 80054330586 - Partita IVA 02118311006, ai fini del presente Accordo rappresentata da Maria Chiara Carrozza, Presidente del CNR, nominata con Decreto del Ministro Università e Ricerca del 12/04/2021, Registro Decreti R. 0000368. (di seguito denominato CNR)

(di seguito indicata come “CNR” o, indistintamente, come “Co-proponente”)

E

ENEA - AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE, con sede legale in Roma, Lungotevere Thaon di Revel 76, cap. 00196, P. Iva 00985801000, rappresentato dal Direttore Dr. Giorgio Graditi, in qualità di Procuratore Speciale del Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede del medesimo

(di seguito indicata come “ENEA” o, indistintamente, come “Co-proponente”)

E

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA con sede in Genova, Via Balbi 5 – 16126, cap. 16126, C.F. 00754150100 P.I., P. Iva 00754150100 legalmente rappresentata dal Prof. Federico Delfino, in qualità di Legale Rappresentante, PEC: dime@pec.unige.it, tel. 010 20991

(di seguito indicata come “UNIGE” o, indistintamente, come “Co-proponente”)

E

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI PARTHENOPE con sede legale in Napoli, via Amm. F. Acton, 38 – cap 80133 P.Iva 01877320638, C.F. 80018240632, rappresentata dal prof. Stefano Aversa, in qualità di Delegato dal Rappresentante Legale dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” (giusta delega D.R. n. 353 del 02/05/2019), residente per la carica di Direttore pro-tempore, presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, con sede in Napoli, Centro Direzionale di Napoli Isola C4, CAP 80143

(di seguito indicata come “UNIPARTHENOPE” o, indistintamente, come “Co-proponente”)

VISTO l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii, che regola la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di comune interesse;

VISTE le disposizioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 contenente il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" (Pubbl. G.U. n. 129 del 4 giugno 2013);

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'Amministrazione digitale" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo Unico in materia di documentazione amministrativa";

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni" e, in particolare, l'art. 53, rubricato "incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi";

VISTO il D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii., recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e il Regolamento (UE) n. 679/2016;

VISTO il D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218, recante "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della L. 7 agosto 2015, n. 124", che all'art. 1 elenca gli Enti Pubblici di Ricerca;

VISTO l'avviso pubblico finalizzato alla selezione di proposte progettuali inerenti attività di ricerca fondamentale nell'ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), missione 2 "rivoluzione verde e transizione ecologica", componente 2 "energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile", investimento 3.5 "ricerca e sviluppo sull'idrogeno", finanziato dall'unione europea – next generation Eu a valere sul decreto del ministro della transizione ecologica del 23.12.2021, art. 1, comma 5, lettera a.

VISTO Lo Statuto di ciascuna Parte;

PRESO ATTO che tutti le Parti partecipanti al presente accordo intendono partecipare come compagine di progetto al bando di cui al citato Avviso;

CONSIDERATO che le Parti sono in possesso dei requisiti necessari per poter presentare un progetto nei termini e nei modi stabiliti dall'Avviso stesso;

CONSIDERATO che le Parti, con il presente accordo, intendono disciplinare la gestione comune del finanziamento pubblico, i ruoli, le responsabilità, la distribuzione delle competenze e dei costi al fine della realizzazione della attività progettuali, secondo quanto indicato dall'art. 4, comma 3 dell'Avviso;

PREMESSO CHE

- UNITO è in possesso dei requisiti necessari per qualificarsi come “soggetto proponente” in quanto Organismo di ricerca pubblico (Università), compreso fra quelli di cui all’art. 1 del D.Lgs. 218/2016;
- appare necessario e opportuno coinvolgere nel progetto, come soggetti co-proponenti, altri soggetti pubblici di cui al D.Lgs. 218/2016, Università e istituzioni universitarie italiane statali, nonché Enti pubblici di Ricerca, formando una “compagine di progetto” conformemente a quanto previsto all’art. 4 comma 1 del citato Avviso;
- l’art. 4 comma 3 del citato Avviso prevede che “i progetti congiunti di cui al comma 2 devono essere realizzati mediante il ricorso ad idonee forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l’accordo di partenariato. Le altre forme contrattuali di collaborazione devono configurare una concreta collaborazione che sia stabile e coerente rispetto all’articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. In particolare, il contratto deve prevedere:
 - a. la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante;
 - b. la definizione degli aspetti relativi alla proprietà, all’utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di ricerca
 - c. l’individuazione, nell’ambito dei soggetti di cui al comma 1, del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero.
- L’art. 9 comma 6 dell’Avviso, al punto IV prevede tra l’altro che, all’interno del Contratto di Collaborazione: “l’atto di conferimento del mandato collettivo con rappresentanza al soggetto capofila [possa] essere presentato in sede di perfezionamento della concessione dell’agevolazione; in tale caso, non è richiesta al contratto allegato alla domanda di agevolazione la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata”
- le Parti con il presente Accordo intendono istituire una collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., finalizzata a disciplinare i rapporti tra i sottoscrittori che partecipino alla realizzazione del Progetto;

Tutto quanto sopra premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 (Oggetto)

1. Formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo le premesse e gli allegati.
2. Il presente accordo disciplina la gestione comune del finanziamento pubblico, i ruoli e le responsabilità di ciascun soggetto partecipante nella realizzazione del progetto denominato “**iDruri peR IA Gestione dell'idrOgeNo**” (acronimo: **DRAGON**)

Art. 2 (Soggetto capofila)

Il “Soggetto Capofila”, che agirà per tutti i rapporti con il Ministero della Transizione Ecologica e con il Soggetto Gestore, è l’Università degli Studi di Torino.

In sede di perfezionamento della concessione di agevolazione per l’esecuzione del Progetto, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera b), punto 7 del Bando, le Parti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza al Soggetto Capofila, redatto con la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, affinché possa agire, a tutti gli effetti, in nome e per conto dei medesimi, rappresentare gli stessi nei confronti del MiTE, in tutti gli atti, i rapporti, documenti, pratiche ed operazioni per la presentazione delle Proposte, la realizzazione del Progetto e compiere tutto quanto necessario per il buon esito del mandato, in particolare:

1. coordinare la predisposizione di tutta la documentazione richiesta dal Bando e dagli atti ad esso conseguenti e curare la trasmissione della stessa;
2. coordinare le attività di rendicontazione in capo a ciascun Partner e curarne la trasmissione al MiTE;
3. coordinare i flussi informativi verso il MiTE;
4. monitorare in itinere il rispetto degli impegni assunti da ciascun Partner e segnalare tempestivamente eventuali ritardi e/o inadempimenti e/o eventi che possano incidere sulla composizione del Partenariato e/o sulla realizzazione del Progetto;
5. coordinare e gestire l’invio di eventuali istanze da parte dei componenti del partenariato al MiTE (ad es: richiesta di proroga, quesiti o richieste di chiarimento);
6. proporre varianti di Progetto, previa acquisizione di formale parere delle altre Parti del presente Accordo.

Il Soggetto Capofila ha pertanto il ruolo di coordinatore del Progetto e di responsabile della sua attuazione, ferme restando le responsabilità individuali dei singoli assegnatari.

Art. 3 (Obbligazioni di tutte le Parti)

Ciascuna delle Parti si impegna a:

- a) avviare le attività progettuali entro i termini di cui all’articolo 5, comma 2 lettera c), e comunque non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione di cui all’articolo 12, e concluderle entro il termine previsto dall’articolo 5, comma 2 lettera d), nonché sottoporre al *Ministero* eventuali variazioni ai sensi dell’articolo 14;
- b) assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- c) adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative alla proposta progettuale per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del *PNRR*;

- d) adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le *frodi sospette*, della *corruzione* e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
- e) effettuare i controlli di gestione e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle al *Ministero*, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso alle agevolazioni a valere sul *PNRR*;
- f) presentare, per il tramite del capofila nel caso dei progetti congiunti, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute - o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi - nei tempi e nei modi previsti dal presente Avviso pubblico e dalle relative disposizioni attuative;
- g) presentare, per il tramite del capofila nel caso dei progetti congiunti, la rendicontazione degli indicatori di realizzazione associati al progetto, in riferimento al contributo al perseguimento dei *target e milestone* del *PNRR*;
- h) individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma, relazionando all'Amministrazione centrale titolare di intervento;
- i) rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del *PNRR*, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU" e valorizzando l'emblema dell'Unione europea;
- j) rispettare gli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto secondo quanto previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera *d*), del regolamento (UE) 2021/241, nonché sul conseguimento di eventuali *milestone e target* associati ad essi e della documentazione probatoria pertinente;
- k) assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del *PNRR*, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del *Ministero*, del *Servizio centrale per il PNRR*, dell'Organismo di Audit, della Commissione europea, dell'*OLAF*, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e

autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE, Euratom, 2018/1046);

l) rispettare l'obbligo di indicazione del *CUP* su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti alla proposta progettuale ammessa alle agevolazioni di cui al presente Avviso e il codice identificativo di gara (CIG) ove pertinente;

m) assicurare che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del *PNRR* relativamente al *principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH)* ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 e, ove applicabili, con i principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

n) rispettare l'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108, al fine di salvaguardare il raggiungimento di *milestone* e *target* intermedi e finali associati all'Investimento 3.5 e fornire, su richiesta dell'Amministrazione titolare, le informazioni necessarie per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento dei target e delle relazioni e documenti sull'attuazione dei progetti;

o) adempiere, ove ne ricorrano le condizioni, agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute ai sensi del presente Avviso, in ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124. A tali fini, i soggetti beneficiari sono tenuti a rilasciare la dichiarazione prevista dall'articolo 1, comma 125-quinquies della citata legge n. 124 del 2017 nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito Internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza;

p) garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informata l'Amministrazione centrale titolare di intervento sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa Amministrazione, in linea con quanto indicato dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241;

q) corrispondere, in qualsiasi fase del procedimento, per il tramite del capofila nel caso dei progetti congiunti, a tutte le richieste di informazioni, dati e documenti disposte dal *Ministero*;

r) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal *Ministero*, facilitando altresì le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli del Ministero medesimo, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti responsabili dell'attuazione degli interventi;

- s) rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all'Amministrazione, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottati dall'Amministrazione responsabile;
- t) garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto della normativa vigente di riferimento;
- u) assicurare, ove pertinente, il rispetto della normativa vigente sugli aiuti di Stato.

Art. 4 (*Coordinamento*)

Il coordinamento del Progetto è affidato al Capofila, l'Università degli Studi di Torino.

1 Il Coordinatore Scientifico di progetto è il Prof. Marcello BARICCO, Professore Ordinario del proponente UNITO.

2 Il Referente Amministrativo del progetto è il dott. Cristiano LO IACONO del proponente UNITO. Il Responsabile scientifico di Progetto ha il compito di coordinamento generale, oltre che quello di garantire le comunicazioni tra le Parti e con l'esterno, oltre che di notificare all'ente finanziatore ogni imprevisto che eventualmente si manifestasse nel corso dell'esecuzione del Progetto.

Le Parti si impegnano, inoltre, a costituire un Comitato di Supervisione, presieduto dal Coordinatore, in cui saranno rappresentati tutti i co-proponenti e che avrà i seguenti compiti:

- monitorare lo sviluppo delle diverse attività del Progetto e il conseguimento degli obiettivi previsti;
- gestire eventuali inadempimenti, recessi e/o modifiche dell'assetto della compagine;
- approvare i contenuti di eventuali Relazioni da inviare all'ente finanziatore;
- approvare la relazione finale.

Il funzionamento del Comitato di Supervisione sarà stabilito nel dettaglio in un successivo accordo che le Parti si impegnano a sottoscrivere qualora il progetto venga finanziato.

3 Ferma restando la responsabilità del Capofila Unito nei confronti del MiTe, ciascun Ente coinvolto nella proposta si impegna a garantire il raggiungimento degli obiettivi del progetto.

4 Il Referente Scientifico di progetto per ciascun soggetto co-proponente è nominato come segue:

1. Per il soggetto **CNR** – Dott. Rolando Pedicini
2. Per il soggetto **ENEA** – Dott.ssa Viviana Cigolotti
3. Per il soggetto **UNIGE** – Prof. Aristide Massardo
4. Per il soggetto **UNIPARTH** – Prof. Elio Jannelli

Art. 5 (Durata dell'accordo)

Fermo restando che la durata minima dei progetti di cui all'Avviso MiTe è di 12 mesi e che è ammessa un'unica proroga non oltre il 31/12/2025, le parti convengono di stabilire in 60 mesi la durata del presente accordo. Esso potrà essere prorogato nei casi e con le modalità previsti dalla legge.

Qualora si verificassero necessità di ampliare e/o modificare i modi ed i termini della collaborazione sancita con il presente Accordo, le modifiche dovranno essere previamente concordate tra le Parti e rivestire la forma scritta.

Il presente Accordo si intenderà risolto qualora il Progetto non sia ammesso al finanziamento.

Art. 6 (Ripartizione del finanziamento)

Ciascuna Parte esporrà i costi previsti nel Progetto secondo il piano finanziario approvato dall'ente finanziatore.

Il finanziamento concesso verrà erogato esclusivamente al Soggetto proponente, che ripartirà tra i soggetti co-proponenti, le somme effettivamente sostenute e ritenute ammissibili dal Ministero.

Le erogazioni in favore dei Soggetti coproponenti sono subordinate e condizionate all'effettiva erogazione delle risorse finanziarie da parte del Servizio centrale per il PNRR in favore del Ministero.

Il piano finanziario e la ripartizione del finanziamento sono sintetizzati qui di seguito:

Proponente	Budget	Contributo pubblico alla spesa
UNITO	900.000,00 €	100%
CNR	900.000,00 €	100%
ENEA	430.000,00 €	100%
UNIGE	500.000,00 €	100%
UNIPARTH	750.000,00 €	100%
TOTALE	3.480.000,00 €	

La suddivisione delle competenze tra i proponenti in funzione degli obiettivi del progetto è sintetizzata qui di seguito:

UNITO. Coordinamento del progetto. Individuazione e studio di idruri innovativi per l'immagazzinamento, la purificazione e la compressione di idrogeno: aspetti teorici e sperimentali. Caratterizzazione dei materiali. Sviluppo di dimostratori su scala di laboratorio. Analisi degli impatti ambientali, economici, normativi e sociali delle tecnologie sviluppate. Disseminazione dei risultati.

CNR. Studio e sintesi di materiali per l'immagazzinamento di idrogeno, con particolare riferimento agli aspetti applicativi. Sintesi e caratterizzazione su scala di laboratorio. Studio di metodologie di scambio termico innovativo. Accumuli termici per la gestione di idrogeno mediante idruri. Design innovativo di reattori per idruri, al fine di promuovere l'ottimizzazione dello scambio termico. Disseminazione dei risultati.

UNIGE. Integrazione di sistemi basati su idruri. Modellizzazione dei processi. Analisi tecnico-economica dei sistemi sviluppati. Disseminazione dei risultati.

UNIPARTH. Integrazione di sistemi di gestione dell'idrogeno a base di idruri con celle a combustibile. Applicazioni in ambito mobilità e stazionarie. Sviluppo di dimostratori su piccola scala. Disseminazione dei risultati.

ENEA. Test di sistemi di gestione dell'idrogeno a base di idruri. Validazione dei risultati su dimostratori su piccola scala. Contributo alla definizione di possibili sviluppi di strategie nazionali. Disseminazione dei risultati.

Art.7 (Controllo e ripartizione delle spese)

1. Le Parti sono tenute al rispetto delle procedure definite dall'ente finanziatore per quanto riguarda l'effettuazione e il controllo delle spese sostenute nell'ambito del Progetto, così come comunicato dal Proponente.
2. Ciascuna delle Parti è responsabile delle proprie spese effettuate per l'esecuzione delle attività, con riferimento alla loro eleggibilità ed il conseguente co-finanziamento.

Art. 8 (Inadempimento della Parte)

1. In caso di violazione di quanto disposto all'art. 3 e, più in generale, nel caso di mancata attuazione delle attività richieste dal Progetto (ivi inclusa la modifica non autorizzata alle attività oggetto del Progetto) il Proponente invita per iscritto la Parte inadempiente a porvi rimedio. Qualora la Parte inadempiente non vi ponga definitivo rimedio entro 60 giorni di calendario dall'invio della richiesta scritta, le Parti, per il tramite del Proponente, informano l'ente finanziatore per l'adozione degli opportuni provvedimenti.
2. In caso l'inadempimento sia imputabile al Proponente, spetta al Comitato di Supervisione l'adozione degli opportuni provvedimenti. Qualora la Parte inadempiente non vi ponga definitivo rimedio entro 60 giorni di calendario dall'invio della richiesta scritta, le altre Parti informano l'ente finanziatore per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Art. 9 (Revoca del finanziamento)

1. Nel caso di revoca parziale o totale del finanziamento si applicherà quanto previsto dall'art. 16 dell'Avviso. In ogni caso, stante il fatto che ogni Parte è responsabile di un piano di attività e delle spese collegate, eventuali revoche che comportassero riduzioni di finanziamento ricadrebbero sotto la responsabilità della singola Parte coinvolta.

Art. 10 (Recesso)

1. Ciascuna Parte potrà recedere dall'Accordo solo qualora abbia ottenuto l'autorizzazione del Comitato di Supervisione, e sempreché tale recesso sia stato approvato dall'ente finanziatore e non comporti alcun onere aggiuntivo o spese o danno per le altre Parti.

2. In caso di recesso di una Parte all'Accordo comunque detta Parte deve collaborare con le altre Parti in modo che per esse non derivi un pregiudizio. In particolare, la Parte dovrà restituire senza indugio a parte di contributo eventualmente richiesta dall'ente finanziatore.

Art. 11 (Riservatezza)

1. Per "Informazione/i Confidenziale/i" si intende qualsiasi informazione, dato, conoscenza, trovato, brevettabile o non brevettabile, registrabile o non registrabile, know-how e, in genere, qualsivoglia notizia di natura tecnica (ossia riguardante sia l'attività di ricerca e progettazione, che quella industriale), amministrativa, aziendale o commerciale (i) che sia segreta, trattata come tale dal detentore e avente valore economico e (ii) che venga chiaramente identificata come confidenziale comunicata all'altra Parte in forma orale, scritta, grafica oppure su supporto magnetico o elettronico e in qualsiasi altra forma, ivi inclusi campioni di materiale o di prodotto, in relazione al Progetto; sono comunque da ritenersi Informazioni Confidenziali gli eventuali brevetti/registrazioni depositati fino al termine del periodo di segretezza previsto per legge.
2. Le Informazioni Confidenziali vengono comunicate solo ed esclusivamente allo scopo di consentire una valutazione circa la realizzazione del Progetto, e pertanto non possono essere rivelate a terzi, né in tutto né in parte, né direttamente né indirettamente, in qualsivoglia forma. Esse non possono essere utilizzate, né in tutto né in parte, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta della Parte che le ha fornite.
3. Le Parti s'impegnano a conservare e custodire in maniera adeguata, con tutti i mezzi ragionevolmente ritenuti opportuni, le Informazioni Confidenziali delle altre Parti di cui siano eventualmente entrate in possesso.
4. In nessun caso potranno essere considerate Informazioni Confidenziali le informazioni per le quali possa essere fornita prova che:
 - al momento della comunicazione siano già di dominio pubblico e siano facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore e/o lo diventino successivamente per scelta della Parte, senza che la parte ricevente abbia violato gli obblighi di cui al presente accordo;
 - la divulgazione delle stesse sia stata preventivamente ed espressamente autorizzata per iscritto dalla Parte.

Art. 12 (Proprietà dei risultati)

1. Per "background" si intendono le informazioni detenute dalle Parti prima dell'adesione al presente accordo, comprese le Informazioni Confidenziali e i diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi a tali informazioni, necessari per l'esecuzione del Progetto o per l'utilizzo dei Risultati del Progetto.
2. Per "Risultati" del Progetto si intende qualsiasi invenzione, scoperta, opera dell'ingegno, software, informazione o dato, etc., tutelabile o non tutelabile, che sia stato sviluppato/scoperto/realizzato in esecuzione del Progetto medesimo.

3. Il “background” rimane di proprietà della Parte che lo ha messo a disposizione per lo svolgimento delle attività del Progetto e la titolarità non è compromessa nemmeno in fase di eventuale utilizzazione da parte di un'altra Parte. Ciascuna Parte potrà rifiutare l'accesso al proprio background qualora questo non sia essenziale ai fini dello svolgimento del Progetto di ricerca. Ciascuna Parte è e resta unica proprietaria del “background” e delle conoscenze e informazioni acquisite durante lo svolgimento del Progetto, ma al di fuori ed indipendentemente dallo stesso, anche se attinenti al medesimo campo scientifico, oltre che dei relativi diritti di proprietà industriale e intellettuale. Nessun diritto di licenza o sub-licenza viene concesso alle altre parti o ad altri soggetti terzi in relazione al “background” e alle suddette conoscenze e informazioni.
4. I risultati e i progetti elaborati congiuntamente saranno di proprietà congiunta dei soggetti interessati.
5. Le modalità dell'eventuale utilizzo industriale saranno stabilite da appositi atti.

Art.13 (Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, provvedono al trattamento dei dati personali relativi al presente Accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, unicamente per le finalità connesse alla suddetta iniziativa e conformemente al Regolamento (UE) n. 2016/679 e alla rispettiva normativa nazionale di settore.

2. È fatto salvo l'obbligo per le Parti interessate di concludere accordi di cui agli articoli 26 e 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679 qualora ne ricorrano i presupposti.

3. I dati di contatto delle Parti ai fini dell'applicazione del presente articolo sono i seguenti:

Per UNITO

PEC: ateneo@pec.unito.it

Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail: rpd@unito.it

Per CNR

PEC: protocollo-ammcen@pec.cnr.it

Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail: rpd@cnr.it

Per ENEA

PEC: enea@cert.enea.it

Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail: uver.dpo@enea.it

Per UNIGE

PEC: protocollo@pec.unige.it

Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail: dpo@unige.it

Per UNIPARTH

PEC: direzione.generale@pec.uniparthenope.it

Il responsabile della protezione dati è contattabile all'indirizzo mail: ufficio.privacy@unina.it

Art. 14 (Comunicazioni)

Qualsiasi comunicazione dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento dell'apposito messaggio di conferma, se effettuata a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Art. 15 (Modifiche al presente accordo)

Qualora si verificassero necessità di ampliare e/o modificare i modi ed i termini della collaborazione sancita con il presente Accordo, le modifiche dovranno essere previamente concordate tra le Parti e rivestire la forma scritta. Il Proponente notifica agli organi competenti dell'ente finanziatore ogni modifica del presente accordo.

Art. 16 (Foro competente)

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente ogni controversia che possa nascere dalla interpretazione ed esecuzione del presente accordo.
2. Qualora non sia possibile giungere ad una definizione amichevole, le Parti concordano che inderogabilmente ed esclusivamente competente per ogni controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione per inadempimento del presente accordo sarà il Tribunale di Torino.

Art.17 (Firma digitale)

Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005, in virtù dell'art. 15, comma 2bis della Legge 241/1990 come aggiunto dall'art. 6, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in Legge 17 dicembre 2012, n. 22.

Art. 18 (Registrazione)

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico delle Parti interessate.

Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo sin dall'origine come da tariffa all. A – parte I art. 2, del D.P.R. 642/72 e successive modifiche ed integrazioni. Il pagamento dell'imposta di bollo sarà effettuato dal Proponente per conto di tutta la compagine, in modalità virtuale.

Torino,

Proponente, Università degli Studi di Torino

Rettore, Legale Rappresentante Prof. Stefano GEUNA

Co-Proponente, Consiglio Nazionale delle Ricerche Presidente

Legale Rappresentante Prof.ssa Maria Chiara Carrozza

Co-proponente, ENEA

Legale Rappresentante Dr. Giorgio Graditi

Co-proponente, Università degli Studi di Genova

Rettore, Legale rappresentante Prof. Federico Delfino

Co-Proponente, Università degli Studi di Napoli Parthenope

Direttore del Dipartimento di Ingegneria Prof. Stefano Aversa